

## Sezione VII.

*Occupazione dello spazio acqueo dei porti.*

867. È proibito d'ingombrare in qualsivoglia modo lo spazio acqueo dei porti destinato alla libera circolazione dei bastimenti e degli altri galleggianti addetti al servizio del porto stesso.

Tuttavia, quando speciali condizioni del porto lo consentano, gli uffici di porto potranno permettere che sianvi immersi, in luoghi opportuni, legnami servibili a uso navale, col pagamento di un canone all'erario.

Potranno pure i detti uffici concedere, previa però l'approvazione del Ministero della marina, lo stanziamento di bagni natanti e di bastimenti ridotti a pontoni o altri galleggianti per depositi e usi diversi, limitatamente ai bisogni del commercio marittimo, e salva la osservanza dei regolamenti daziarii, municipali e di sicurezza pubblica da parte dei concessionarii ed esercenti.

868. Il canone per la occupazione di spazi acquei menzionati al precedente articolo sarà fissato:

a) in base al tonnello per galleggianti destinati a depositi o altri usi, ed in ragione di lire 1 a 5

per tonnellata, secondo i casi;

b) in base alla superficie acquee occupata per legnami, bagni natanti, e simili.

869. Gli uffici di porto potranno consentire, previa l'approvazione del Ministero della marina, il collocamento di boe d'ormeggio nei porti o rade di loro giurisdizione, per parte di compagnie di navigazione, armatori o capitani, se ciò permetta lo stato di detti porti o rade, e col pagamento di un annuo canone variabile da lire 20 a 30 per ogni boa, secondo i casi.

870. Per le domande e le concessioni di occupazioni dello spazio acqueo dei porti, da farsi con semplice licenza dei capitani di porto capi di compartimento, saranno rispettivamente osservate le analoghe disposizioni del presente regolamento.

871. Accadendo il caso previsto dall'art. 176 del Codice per la marina mercantile, l'ufficio di porto compartimentale farà notificare ai proprietari una ingiunzione di curare a loro spese il ricupero del bastimento o galleggiante sommerso, entro il termine che sarà fissato nella ingiunzione, sentito l'avviso dell'ufficio del genio civile.

Dove i proprietari non